

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Mons (Belgio) il 4 marzo 2016 —
Christian Ferenschild/JPC Motor SA**

(Causa C-133/16)

(2016/C 191/14)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Mons

Parti

Ricorrente: Christian Ferenschild

Resistente: JPC Motor SA

Questione pregiudiziale

Se gli articoli [5, paragrafo 1] e [7, paragrafo 1, secondo comma], della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo⁽¹⁾, letti in combinato disposto, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una disposizione di diritto nazionale interpretata nel senso che essa consente, per i beni usati, che il termine di prescrizione dell'azione del consumatore intervenga prima della scadenza del termine di due anni dalla consegna del bene non conforme qualora il venditore e il consumatore abbiano convenuto un termine di garanzia inferiore a due anni.

⁽¹⁾ GU L 171, pag. 12.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano
(Italia) il 2 marzo 2016 — Stanleybet Malta Ltd, Mario Stoppani/Agenzia delle dogane e dei Monopoli**

(Causa C-141/16)

(2016/C 191/15)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Commissione Tributaria Regionale di Milano

Parti nella causa principale

Appellanti: Stanleybet Malta Ltd, Mario Stoppani

Appellata: Agenzia delle dogane e dei Monopoli

Questione pregiudiziale

Se gli artt. 56 e 52 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, alla luce anche della Giurisprudenza della Corte di Giustizia stessa, in materia di servizi di gioco e scommessa di cui alle sentenze Gambelli, Placanica e Costa e Cifone, quella in materia di discriminazione fiscale, di cui alle sentenze Lindman, Commissione c. Spagna, e Bianco e Fabretti, e i principi di diritto dell'Unione, circa parità di trattamento, non discriminazione e legittimo affidamento, OSTINO ad una normativa nazionale del tipo di quella italiana, nella presente vertenza considerata, che prevede l'assoggettamento, anche in via retroattiva, all'Imposta Unica sulle scommesse e i concorsi pronostici di cui agli artt. 1-3 del D. Lgs.23.12.1998 n. 504, come modificati dall'art. 1 co. 66 lett. b), della Legge di Stabilità 2011, degli intermediari nazionali della trasmissione dei dati di gioco per conto di operatori di scommesse, stabiliti in un diverso Stato Membro dell'Unione Europea; in particolare, aventi le caratteristiche della società Stanleybet Malta Ltd., ed in via eventuale, dei medesimi operatori di scommesse, in solido con i loro intermediari nazionali.
